

<b>Zeitschrift:</b>	Bulletin : Kommunikationswissenschaft = sciences des communications sociales
<b>Herausgeber:</b>	Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft
<b>Band:</b>	- (1975)
<b>Heft:</b>	1
<b>Artikel:</b>	Statuti della società svizzera di scienze della comunicazione e dei mass media
<b>Autor:</b>	[s.n.]
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-790584">https://doi.org/10.5169/seals-790584</a>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 08.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

STATUTI DELLA SOCIETÀ SVIZZERA DI SCIENZE DELLA  
COMUNICAZIONE E DEI MASS MEDIA

---

Nome e caratte- ristiche	Art. 1. Sotto il nome di "Società svizzera di scienze della comunicazione e dei mass media" (SSCM) si è costituita una società ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. La società è apartidica ed aconfessionale; non ha scopo di lucro.
Scopo	Art. 2. La società ha gli scopi seguenti: <ol style="list-style-type: none"><li>1) assodare e promuovere gli interessi comuni dell'insegnamento e della ricerca nel settore svizzero delle scienze della comunicazione e dei mass media.</li><li>2) rappresentare le scienze della comunicazione e dei mass media di fronte alla collettività, in particolare prendendo posizione su problemi di attualità.</li><li>3) diffondere il sapere delle scienze della comunicazione e dei mass media nella collettività in collaborazione con rappresentanti ed istituzioni di discipline complementari e con esponenti della pratica mediante manifestazioni di diverso tipo, mediante prese di posizione su problemi della pratica e mediante pubblicazioni.</li><li>4) l'informazione reciproca dei membri sui piani di attività, sui progetti di ricerca e sui risultati.</li><li>5) la progettazione ed esecuzione in comune di ricerche.</li></ol>
Membri	Art. 3. Membro individuale può essere ogni persona di cittadinanza svizzera o attiva in Svizzera che si occupi di scienze della comunicazione e dei mass media. Il comitato emana delle direttive in proposito. Il comitato decide sulle domande di ammissione. Il rifiuto di ammissione non deve essere giustificato. Membri particolarmente meritevoli possono essere nominati membri onorari. Essi sono esentati dal versamento della quota.

Dimis- sioni	Art. 4. Le dimissioni diventano effetive alla fine del- l'anno civile.
Esclu- sione di membri	Art. 5. Membri che trasgediscono gli statuti o le deci- sioni della società, che non adempiono più ai requisiti richiesti dagli statuti o che comun- que si dimostrano indegni della qualità di membro possono essere esclusi dalla società dal comitato. È richiesta la maggioranza dei due terzi.
Sede	Art. 6. La sede della società è quella del luogo di la- voro del presidente.
Organi	Art. 7. Gli organi della società sono: <ol style="list-style-type: none"><li>1) l'assemblea generale</li><li>2) il comitato</li><li>3) i revisori dei conti</li></ol>
Assemblea generale	Art. 8. L'assemblea generale ordinaria ha luogo al più tardi 6 mesi dopo la fine dell'anno contabile che coincide con l'anno civile. La convocazio- ne è fatta mediante una circolare che deve es- sere inviata al più tardi 10 giorni prima del- l'assemblea generale. Ad essa deve essere alle- gato l'ordine del giorno.
Assemblea generale straordi- naria	Art. 9. L'assemblea generale straordinaria può essere convocata su decisione del comitato, su doman- da scritta dei revisori dei conti o su richie- sta di almeno un quinto dei soci.
Compiti dell'as- semblea generale	Art. 10. L'assemblea generale ha le seguenti competenze: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Nomina del comitato, dei 2 revisori dei conti e di un revisore supplente.</li><li>2) Approvazione del rapporto annuale, dei conti annuali e del rapporto dei revi- sori.</li><li>3) Fissazione della quota annua.</li><li>4) Decisioni su proposte del comitato o dei soci.</li></ol> <p>Quali revisori dei conti possono essere desi- gnate persone fisiche o giuridiche anche ester- ne alla società. Modifiche degli statuti necessitano della mag- gioranza di due terzi dei soci presenti.</p>

Comitato Art.11. Il comitato si compone di un presidente, di uno o due vice-presidenti, di assistenti in numero scelto dal comitato, di un cassiere o di un segretario.

Il presidente, i vice-presidenti, il cassiere o il segretario e gli assistenti sono nominati su proposta del comitato dall'assemblea generale per un periodo di 2 anni.

La SSCM è rappresentata verso l'esterno dal presidente o da un membro del comitato da lui designato, conformemente alle direttive elaborate dal comitato.

Revisori Art.12. I revisori dei conti presentano all'assemblea generale un rapporto scritto.

Scioglimento Art.13. La decisione relativa allo scioglimento della società richiede la presenza di almeno la metà dei soci; è ammessa la delega di competenze. Se il quorum non è raggiunto, l'assemblea generale viene nuovamente convocata entro un mese. In quella occasione lo scioglimento può essere deciso senza tener conto del numero dei soci presenti. Nel caso di scioglimento l'assemblea generale devolverà il patrimonio sociale ad una organizzazione che persegue finalità analoghe a quelle della discolta società.

I presenti statuti sono stati accettati da tutti i membri della società in occasione dell'assemblea costituzionale del 1° ottobre 1974.